

AS1818 – REGIONE LOMBARDIA - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING

Roma, 18 gennaio 2022

Regione Lombardia

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesta Amministrazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D. Lgs. n. 142/2020, in relazione alle disposizioni attuative della legge regionale 23 luglio 2021, n. 13, recante "*Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing*", l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione dell'11 gennaio 2022, ha osservato quanto segue.

Alla luce delle motivazioni evidenziate nella tabella allegata alla richiesta di parere, la regolamentazione della professione di tatuatore e *piercing* che la Regione intende introdurre appare proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti e non discriminatoria.

Le disposizioni citate, in quanto essenzialmente volte a disciplinare in modo uniforme sul territorio regionale l'attività e la formazione degli operatori di tatuaggio e/o di *piercing* al fine di tutelare la salute dei clienti, non appaiono idonee ad introdurre ingiustificate restrizioni alla concorrenza nel settore in esame.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate entro trenta giorni dalla ricezione del parere precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli